

Siccome però nell'ordine del giorno è inscritta successivamente la discussione di due disegni di legge che non porteranno discussione, così io propongo alla Camera di approvare prima questi due disegni di legge, e procedere poi alla votazione segreta di essi insieme con l'altro relativo ai professori universitarii. Se nessuno si oppone, così rimane stabilito.

(È così stabilito).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Vallone a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VALLONE. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione circa la proposta di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Collepasso ».

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: Leva militare sui nati nel 1887.

PRESIDENTE. Allora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni per la leva sui nati nel 1887.

Si dia lettura del disegno di legge.

MORANDO, segretario, legge. (Vedi Stampato n. 625-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. (*Pausa*).

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli. Rimane stabilito che gli articoli intorno ai quali nessuno chieda di parlare, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

Art. 1.

Gli iscritti della leva sulla classe 1887 che siano riconosciuti idonei alle armi e non abbiano diritto all'assegnazione alla terza categoria, saranno arruolati in prima categoria. È fatta eccezione, per quelli provenienti dalle leve anteriori a quella sulla classe 1872 e per quelli provenienti dalla leva sulla classe 1876, che, pel numero già avuto in sorte, avessero dovuto essere assegnati alla seconda categoria, i quali, in caso di riconosciuta idoneità alle armi, saranno arruolati in quella categoria.

Art. 2.

Gli iscritti che furono rimandati dalle leve precedenti sulle classi 1885 e 1886

come rivedibili, a senso degli articoli 78 e 80 della legge sul reclutamento, se saranno dichiarati idonei ed arruolati in prima categoria nella leva sulla classe 1887, assumeranno, quelli nati nel 1885 la ferma di anni uno, e quelli nati nel 1886 la ferma di anni due.

Art. 3.

È fatta facoltà al ministro della guerra di stabilire il numero degli uomini nati nel 1887 arruolati nella prima categoria, che dovranno assumere la ferma di anni due prevista dalla legge sul reclutamento.

Art. 4.

Per gli effetti contemplati nella legge suddetta, nelle provincie della Venezia ed in quella di Mantova, il distretto amministrativo rappresenta il mandamento.

Si procederà in seguito alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione di un disegno di legge relativo ai segretari ed impiegati comunali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Proroga della facoltà di cui all'articolo 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, per l'inserzione dei segretari ed impiegati comunali alla Cassa di previdenza.

Si dia lettura del disegno di legge.

MORANDO, segretario, legge (Vedi Stampato n. 616-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge (*Pausa*).

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo a quella dell'articolo unico di cui do lettura.

Articolo unico.

La facoltà di cui all'articolo 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, prorogata con legge 29 giugno 1905, n. 333, e 22 aprile 1906, n. 144, è ripristinata ed estesa al 31 dicembre 1907.

I contributi personali non pagati dai segretari e dagli altri impiegati comunali pel triennio 1904-906 possono essere versati, con i relativi interessi composti al saggio legale, in sette rate annuali a cominciare dal 1° gennaio 1907.

Non essendovi osservazioni l'articolo unico del disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.